



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 963/2021 -14 settembre 2021

RAPPA	giudice
C.E.	ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia	convenuto

Inabilità lavorativa ex L. 335/1995, art. 2 comma 12 – Diritto a pensione di inabilità – Definitiva cessazione di qualsiasi capacità lavorativa – Sua rilevanza – Reddito prodotto dalla capacità lavorativa residua – Sua irrilevanza.

Quel che conta al fine della sussistenza del requisito sanitario richiesto per accedere alla [.....] pensione di inabilità è che, a causa delle infermità, sia venuta meno in modo definitivo qualsiasi capacità lavorativa sicché nel caso in cui residui la potenzialità di attendere ad attività lavorative confacenti alle proprie attitudini, indipendentemente dal ritorno reddituale che dalle stesse possa derivare e dal tipo di lavoro (subordinato, autonomo o professionale), il suddetto requisito deve ritenersi escluso.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca